



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 17 MAG. 2001

OGGETTO:

Deliberazione n. _____

524

COMUNE DI LONGANO. VARIANTE ALL'ART. 10 DELLE N.T.A. DEL VICENTE P. DI F. RELATIVAMENTE ALLA ZONA AGRICOLA APPROVAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 17 MAG. 2001 nella sede dell'Ente con la presenza del

REGIONE MOLISE
Direzione Generale IV
della Pubblica Amministrazione del Territorio, dei Trasporti e dello Sviluppo
Sig. n. <u>24 MAG. 2001</u>

Prot. n. 3229

Pres. Ass.

1) DI STASI	Giovanni	PRESIDENTE
2) RUTA	Roberto	VICEPRESIDENTE
3) CEA	Natalina	ASSESSORE
4) DELLA FAZIA	Elda	"
5) DE MARCO	Vincenzo	"
6) DI BARTOLOMEO	Luigi	"
7) PAGLIONE	Candido	"

X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	

23 MAG. 2001 Sett. Gest. Urb.

L. DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo Di Grezia)

Per ricezione

14.05.01

SEGRETARIO: Paolo de STEFANO

HA DECISO

quantità di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Presidenza/Assessorato

Direzione Generale IV

Settore

Gestione Urbanistica

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Settore, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 60, primo comma della L.R. 3 dicembre 1977, n. 44.

Campobasso, li 16.05.01

L'Istruttore Amministrativo

Il Dirigente Responsabile

di Sezione

V. II Direttore Generale

Ing. V. Di Grezia

Di Grezia

ai sensi dell'art. 42 della L.R. del 3.12.1977, n. 44 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale dal sottoscritto Responsabile del Settore di Ragioneria Generale, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

Eserc.

Ex/impegno

Settore Ragioneria Generale
Importo
Data

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Settore

PREMESSO che il Comune di Longano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2000, ha approvato la variante all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione relativamente alla "zona agricola";

DATO ATTO che presso il competente Settore Gestione Urbanistica è stata espletata l'istruttoria di rito, le cui risultanze sono state formalizzate nel parere urbanistico n. 53 del 07.12.2000, positivo con le prescrizioni; - le iniziative da autorizzare devono essere strettamente connesse all'attività agricola preesistente a carattere prevalente; - gli indici e i parametri prescritti per l'edificazione in zona agricola non possono essere cumulati;

VISTO il parere prot. n. 20729 del 14.09.00, espresso dal Comitato Beni Ambientali nella seduta del 14.09.00, favorevole con le prescrizioni: "Vengano rispettate tutte le prescrizioni dettate dal P.T.P.A.A.V. per l'intervento in questione.... Si fa rilevare, comunque, che è necessario che venga dimostrato il reale legame con le attività agricole";

PRESO ATTO che la III Commissione Consiliare, nella seduta del 12.04.2001, ha espresso il parere favorevole n. 11 ed intesa a norma dell'art. 4 della L.R. 7/73 all'approvazione della variante alle N.T.A. del vigente P. di F. del Comune di Longano, come richiesto con la D.G.R. n. 102 del 29.01.2001;

VISTA la legislazione urbanistica vigente;

VISTI i DD.PP.RR. n. 8/72 e 616/77;

VISTO l'art. 4 della L.R. 7/73;

Parei e deliberati che qui si danno per integralmente riportati e trascritti;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

UNANIMEMENTE DELIBERA

- Di approvare la variante all'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P. di F., relativamente alla zona "E" (agricola), del Comune di Longano, adottata con D.C.C. n. 21 del 30.06.2000.

- Si raccomanda l'osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri ambientale prot. n. 20729 del 14.09.2000 e urbanistico n. 53 del 07.12.2000, che questa Giunta fa proprie.-



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO

Luigi Stefano

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO

f.to de Stefano

IL PRESIDENTE

f.to Di Stasi

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo

Campobasso, li 21 maggio 2001



IL SEGRETARIO

de Stefano

Atto non soggetto al controllo di legittimità
ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visio: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____

Numero

21

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

di prima convocazione

Modifica dell'art. 10 zona (agricola) delle norme

tecniche di attuazione del programma di fabbricazione.
L'anno duemila

del mese di addì trenta

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

giugno.....	alle ore 21.00.....	nella sala delle adunanze.
-------------	---------------------	----------------------------

TOTALI

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.	Dott. Domenico Di Dodo
---	------------------------

..... il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Angelo MONACO

..... assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune è dotato di una variante generale al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1589 dell'1.11.1999;

CHE nel di questi ultimi anni l'economia agricola del territorio ha subito profonde trasformazioni e le coltivazione dei terreni, peraltro di scarsa produttività, stante la morfologia montana degli stessi, ha assunto carattere sempre più marginale a favore di iniziative di carattere zootecnico e di trasformazione dei prodotti agricoli;

CHE allo stato l'economia della zona è caratterizzata da aziende con allevamento bovini, ovini e caprini, anche per il sostegno di provvidenze Comunitarie, per cui da parte di numerosi cittadini si avverte la necessità di intraprendere iniziative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

CHE lo strumento urbanistico vigente non consente di rilasciare autorizzazioni per la costruzione di fabbricati destinati alle predette attività;

VISTA la proposta del Tecnico Comunale, di apportare alcune modifiche alle norme tecniche dello strumento Urbanistico per la zona "E" (agricola) al fine di favorire e promuovere lo sviluppo dell'intera zona, e dare la possibilità di realizzare le necessarie costruzioni, nel pieno rispetto della legislazione Statale e Regionale;

ACQUISITO il parere favorevole del tecnico comunale sulla regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90;

AD UNANIMITA di VOTI

DELIBERA

APPROVARE, come in effetti approva, la modifica all'art. 10, zona "E" (agricola) delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione vigente, come da allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione;

DISPORRE l'invio della presente alla GIUNTA REGIONALE della Regione Molise e all'ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA per l'approvazione di competenza;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F. Angelo MONACO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.ro

F. Gotti, Domenico Di Dede

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi - 6 JUN 2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al (Art. 47 comma 1° Legge 8/6/90 n. 142).

Dalla Residenza Municipale, li 6 JUN 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. Gotti, Domenico Di Dede

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Visto: IL SINDACO

Di Mac



IL SEGRETARIO COMUNALE

Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'

Dalla Residenza Municipale, li della legge 8/6/90 n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.ro

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.ro

ALLEGATO "A"
AL SIG. SINDACO
del COMUNE DI LONGANO

S E D E

Il sottoscritto geom. Gaetano DI CICCIO, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, Premesso che questo Comune è dotato di programma di fabbricazione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 17 dell'08.01.1979, la cui ultima variante sostanziale è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1589 dell'1.11.1999;

-che nel corso di questi ultimi anni l'economia agricola del territorio ha subito profonde trasformazioni e le coltivazioni dei terreni, peraltro di scarsa produttività, stante la morfologia montana, degli stessi, ha assunto carattere sempre più marginale a favore di iniziative di carattere zootecnico e di trasformazione dei prodotti agricoli;
-che allo stato l'economia della zona è caratterizzata da aziende con allevamento di bovini, ovini e caprini, anche per il sostegno di provvidenze comunitarie, per cui da parte di numerosi cittadini si avverte la necessità di intraprendere iniziative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
-che lo strumento urbanistico vigente non consente di rilasciare autorizzazioni per la costruzione di fabbricati destinati alle predette attività.

Allo scopo di venire incontro alle esigenze innanzi evidenziate e rappresentate, propone a codesta Spettabile Amministrazione, di apportare a livello normativo, alcune modifiche alle previsioni dello strumento urbanistico per la zona E Agricola al fine di favorire e promuovere lo sviluppo dell'intera zona, e dare la possibilità di realizzare le necessarie costruzioni. Nel pieno rispetto della legislazione Statale e Regionale vigente.

Si riporta qui di seguito il quadro comparativo della normativa vigente (Art. 10 E Agricola) e quella che viene proposta:

ARTICOLO 10

Art. 10 - ZONA "E" AGRICOLA.

Nella zona agricola sono permesse le costruzioni di fabbricati e di abitazioni a carattere agricolo:

- Indice di fabbricabilità fondiaria in ragione di 0,03 mc/mq.;
- Altezza massima; m 7,50;
- Distacco dai fabbricati: m 10,00;
- Distacco dai confini: m 5,00;
- Distacco dal ciglio stradale: nel rispetto dell' art. 4 del D.L. 1 / 4 / 1968 n. 1404;

Il distacco dalle strade Comunali di scarsa importanza, dalle vicinali ed interpoderali è di m. 5,00;

Sono ammesse anche costruzioni accessorie con Indice di fabbricabilità fondiaria di 0,07 mc/mq.

Tali costruzioni (rimesse macchine e attrezzi agricoli, depositi derrate, cantine ecc.) se realizzate distaccate dalla residenza rurale, sono consentite da un solo piano, con altezza max di m. 4,00, previa prestazione della documentazione rilasciata dagli organi competenti in materia, nel rispetto delle norme di legge vigenti, da allegare alla domanda per ottenere la concessione ad edificare.

- a) Per la zona agricola, relativamente ai volumi delle residenze, è consentito sommare le superfici delle particelle catastali della stessa ditta, che rimarranno vincolate alla costruzione da edificare, dimostrando la proprietà secondo le vigenti disposizioni in materia e depositandone gli atti presso il Comune, al fine di realizzare volumi maggiori che non sarebbero consentiti con il lotto minimo prescritto. I volumi comunque non possono superare, in nessun caso, la densità di 0,50 mc/mq. Sul lotto minimo sul quale si intende costruire.
- b) Nel caso di ristrutturazione o consolidamento dei vecchi fabbricati è obbligatorio, al fine di conservare le stesse caratteristiche dei manufatti, l'uso dei materiali del luogo e di tecniche che non comportino contrasti stridenti con le tipologie delle costruzioni rurali della zona.

Nei casi di edifici fatiscenti esistenti in zona agricola, qualunque sia la loro destinazione d'uso, per

i quali lo stato di degrado e le caratteristiche funzionali non ne consentono gli interventi di recupero con le disposizioni vigenti in materia, è consentito l'abbattimento ed il rifacimento di uguale volume, previa documentazione della cubatura preesistente e con il rispetto delle norme sismiche.

c) Per la realizzazione di stalle per il ricovero di degli animali nei Comuni colpiti dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 si applicano le norme contenute nella legge regionale N. 17 del 14. 05. 1985 -

Art. 18 (unico) - e cioè:

- rapporto di copertura 0,30 mq/mq;

- distacco minimo dai confini: con pareti finestrate m. 5,00
con pareti cieche: a confine o/a m. 1,50

- distacco minimo dai fabbricati: con pareti finestrate m. 10,00
con pareti cieche in aderenza o/a m. 3,00;

- Altezza massima: m. 7,00 ad eccezione delle altezze dei silos e di attrezzature particolari di pertinenza;

- Distanza dal perimetro dei centri urbani m. 250,00.

Le strutture di cui al comma precedente devono comunque attenersi alle prescrizioni della Legge n. 64 del 2. 02. 1974 nonché ottenere l'autorizzazione delle competenti autorità sanitarie.

- le recinzioni nella zona E. nei casi di strade con larghezza della sede viaria inferiore o uguale a ml. 3,00, potranno essere realizzate ad una distanza di ml. 2,50 dal ciglio stradale.

Modifiche proposte Art.10. zona E Agricola

6) ZONA "E": AGRICOLA

Nella zona agricola sono permesse le costruzioni di fabbricati e di abitazioni a carattere agricolo:

- Indice di fabbricabilità fondiaria in ragione di 0,03 mc/mq. per le residenze e di 0,07 mc/mq. per le altre costruzioni;
- Rapporto di copertura 30% della superficie del lotto edificabile per gli edifici per attività produttive e per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- ~~Piani~~ fuori terra n.2 per le residenze agricole e n.1 per i restanti interventi;
- Altezza massima m 7,50 per le residenze e m.5,00 per i restanti interventi, consentendo maggiore altezza per realizzare accessori ed impianti particolari (silos ecc.);
- Distacco minimo dai fabbricati con pareti finestrate m 10,00, con pareti cieche e dai limiti di zona in aderenza;
- Distacco dai confini con pareti finestrate m 5,00, con pareti cieche e dai limiti di zona a confine;

- Distacco dal ciglio stradale nel rispetto dell' art. 4 del D.L. 1 / 4 / 1968 n. 1404;

Il distacco dalle strade Comunali di scarsa importanza, dalle vicinali ed interpoderali è di m. 5,00.

In detta zona sono ammesse anche costruzioni destinate ad attività produttive, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (oleifici, panifici, caseifici, officine meccaniche per la riparazione di mezzi agricoli, vendita di prodotti agricoli e loro derivati ecc.).

Tali costruzioni, sono consentite, previa presentazione della documentazione rilasciata dagli organi competenti in materia, nel rispetto delle norme di legge vigenti, da allegare alla domanda per ottenere la concessione ad edificare.

- a) Per la zona agricola, è consentito accorpate più particelle catastali della stessa ditta, localizzate in zona omogenea "E" del territorio comunale, che rimarranno vincolate alla costruzione da edificare, dimostrando la proprietà secondo le vigenti disposizioni in materia e depositandone gli atti presso il Comune, al fine di realizzare volumi maggiori che non sarebbero consentiti con il lotto di terreno sui si realizzerà l'opera.

I volumi comunque non possono superare, in nessun caso, la densità di 0,50 mc/mq. sul lotto sul quale si intende costruire.

- b) Nel caso di ristrutturazione o consolidamento dei vecchi fabbricati è obbligatorio, al fine di conservare le stesse caratteristiche dei manufatti, l'uso dei materiali del luogo e di tecniche che non comportino contrasti stridenti con le tipologie delle costruzioni rurali della zona.

Nei casi di edifici fatiscenti esistenti in zona agricola, qualunque sia la loro destinazione d'uso, per i quali lo stato di degrado e le caratteristiche funzionali non ne consentono gli interventi di recupero con le disposizioni vigenti in materia, è consentito l'abbattimento ed il ed il rifacimento di uguale volume, previa documentazione della cubatura preesistente e con il rispetto delle norme sismiche.

- c) Per la realizzazione di stalle per il ricovero degli animali nei Comuni colpiti dal sisma del 7 e

Il maggio 1984 si applicano le norme contenute nella legge regionale N. 17 del 14. 05. 1985 -

Art. 18 (unico) - e cioè:

•Rapporto di copertura 0,30 mq/mq;

•Distacco minimo dai confini: con pareti finestrate m. 5,00

con pareti cieche: a confine o/a m. 1,50

•distacco minimo dai fabbricati: con pareti finestrate m. 10,00

con pareti cieche in aderenza o/a m. 3,00;

• Altezza massima: m. 7,00 ad eccezione delle altezze dei silos e di attrezzature particolari di pertinenza;

• Distanza dal perimetro dei centri urbani m. 250,00.

Le strutture di cui al comma precedente devono comunque attenersi alle prescrizioni della Legge n. 64 del 2. 02. 1974 nonché ottenere l'autorizzazione delle competenti autorità sanitarie.

- le recinzioni nella zona E. nei casi di strade con larghezza della sede viaria inferiore o uguale a ml. 3,00, potranno essere realizzate ad una distanza di ml. 2,50 dal ciglio stradale.

Longano L. 19.01.2000

Il Tecnico Comunale

(Geom. Gaetano Di Cicco)

